



ISTITUTO COMPRENSIVO SARNO-EPISCOPIO - -SARNO
Prot. 0002515 del 28/09/2021
(Uscita)

Ai genitori
Ai docenti
Ai collaboratori del Ds
Ai responsabili di plesso
Al DSGA
Al personale Ata
Albo Pretorio
Agli Atti

Oggetto: PROCEDURA IN CASO DI RITARDO DEI GENITORI NEL PRELIEVO ALUNNI ALL'USCITA

Nel caso in cui i genitori o loro delegati non siano presenti al momento dell'uscita per prelevare l'alunno alla fine delle lezioni e non abbiano preventivamente segnalato il ritardo, sarà attivata la seguente procedura:

1. Il docente riaccompagna l'alunno nell'edificio e segnala al dirigente scolastico o ad suo collaboratore (Responsabile di plesso), la mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza del personale scolastico in servizio;
2. Questi, direttamente o per il tramite della segreteria scolastica, tenterà di contattare i genitori o loro delegati;
3. Nel caso non sia stato possibile contattare i genitori, sarà contattato l'ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiederà di rintracciare i genitori;
4. al momento del prelievo, il genitore ritardatario apporrà la firma ed annoterà l'ora esatta in cui è avvenuto il prelievo sull'apposito registro predisposto in ciascun plesso.
5. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando la Dirigente Scolastica.

I collaboratori scolastici sono autorizzati a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare ASSOLUTA PRIORITÀ alla vigilanza dell'alunno.

Essi devono custodire l'alunno attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o il suo collaboratore vicario e fino a quando non venga provveduto in merito e il bambino prelevato in sicurezza.

Qualora la permanenza a scuola dell'alunno si protragga oltre l'orario di servizio del dipendente, questi contatterà il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore per concordare il ricorso a misure straordinarie di intervento.

Si ribadisce, inoltre, che il personale collaboratore scolastico dovrà custodire questi alunni attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o il suo collaboratore vicario e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Si faccia riferimento, in proposito, al CCNL 2006/09, Tabella A dei profili ATA, per l'area A, nel quale si prevede che il personale ***“E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche...”***

Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola potrà anche avvisare le autorità di polizia per indagare quali sono i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.

In conclusione, si richiama il principio della **CORRESPONSABILITA’ DEGLI ADULTI IN PRESENZA DI MINORI**. Tutti gli insegnanti e il personale scolastico in servizio in una Scuola, in quanto educatori e/o adulti, sono corresponsabili nei confronti dei minori che a qualunque titolo e per qualunque motivo accedano agli ambienti o ai locali scolastici in qualsiasi momento della giornata scolastica. Gli stessi sono tenuti ad attivarsi e a coordinarsi, per garantire le forme di vigilanza possibili e prevenire il verificarsi di incidenti nell’ambito della Scuola (edificio scolastico e sue pertinenze).

Certa di una responsabile e fattiva collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa *Carmela Cuccurullo*
documento firmato digitalmente